



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE  
**Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT**

# **Validazione degli apprendimenti acquisiti**

**Riconoscere e valorizzare l'esperienza**

**Guida nazionale**

# **Note editoriali**

## **Editore**

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Berna

## **Data di pubblicazione**

Settembre 2007

## **Approvazione**

Commissione di gestione del progetto nazionale "Validazione degli apprendimenti acquisiti", 30 maggio 2007

# Sommario

1	Riassunto .....	5
2	Le basi .....	7
2.1	Validazione degli apprendimenti acquisiti <i>Riconoscere e valorizzare l'esperienza</i> .....	7
2.2	Approfondimento dei temi centrali.....	9
2.3	Validazione degli apprendimenti acquisiti a livello terziario B .....	12
3	La guida nazionale “Validazione degli apprendimenti acquisiti” Procedura per la formazione professionale di base .....	15
3.1	Le fasi e gli elementi centrali della procedura .....	15
3.2	Gli strumenti di base.....	16
3.3	I documenti .....	17
3.4	Le fasi della procedura .....	19
3.4.1	Fase 1: Informazione e consulenza.....	19
3.4.2	Fase 2: Bilancio .....	20
3.4.3	Fase 3: Valutazione .....	21
3.4.4	Fase 4a: Convalida (certificazione parziale).....	23
3.4.5	Fase 4b: Certificazione .....	24
4	Appendice .....	25
4.1	Basi legali.....	25
4.2	Criteri per il riconoscimento da parte dell'UFFT di altre procedure di qualificazione .....	27
4.3	Glossario.....	29
4.4	Programma per la formazione di periti .....	39
4.5	Illustrazione schematica della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti.....	41



# Guida nazionale

## Validazione degli apprendimenti acquisiti

### 1 Riassunto

Secondo la nuova legge sulla formazione professionale gli adulti devono poter conseguire un attestato federale anche senza seguire un ciclo di formazione completo e formale. Se dimostrano di possedere le competenze richieste al termine di una formazione professionale, devono essere loro adeguatamente conteggiate l'esperienza pratica professionale ed extraprofessionale, la formazione specialistica e la cultura generale. L'obiettivo finale è: stesse competenze portano agli stessi titoli. Vale a dire che le competenze sono decisive per il conseguimento di un titolo e che non ha nessuna importanza il modo in cui sono state conseguite. Le cosiddette *altre procedure di qualificazione* devono di conseguenza essere considerate equivalenti a quelle tradizionali.

La validazione degli apprendimenti acquisiti è la procedura mediante la quale un'istituzione, una scuola, un'autorità riconosce che le competenze risultanti da una formazione formale o non formale o dall'esperienza hanno lo stesso valore di quelle sancite da un titolo di studio.

Le procedure per la validazione degli apprendimenti acquisiti appoggiano il principio dell'apprendimento continuo e incoraggiano la qualificazione professionale. Esse facilitano la strutturazione della carriera, la mobilità professionale nonché l'inserimento nel mondo del lavoro e in situazioni caratterizzate dalla mancanza di personale o dalla necessità di riqualifiche offrono soluzioni adeguate.

La presente *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti dal mese di febbraio 2005 è stata elaborata nell'ambito di un progetto istituito dall'UFFT/SECO. La guida descrive nel 3° capitolo le esigenze minime delle procedure di validazione di apprendimenti acquisiti come sono state concordate dai partner della formazione professionale. La *guida* assicura la qualità e la comparabilità delle procedure. Il glossario in tre lingue favorisce l'uniformità del linguaggio e facilita la comprensione da parte delle persone e delle autorità interessate.

La guida differenzia la procedura in quattro fasi. In ogni fase bisogna produrre dei documenti che permettono l'accesso alla fase successiva. I due strumenti principali per la valutazione dei candidati sono il profilo di qualificazione e le condizioni di riuscita per una determinata professione. Entrambi si fondano sui testi normativi già esistenti nella rispettiva formazione. La *guida nazionale* stabilisce inoltre le responsabilità.

Le quattro fasi della procedura sono le seguenti:

La fase "Informazione e consulenza" può essere richiesta secondo la necessità durante tutta la procedura. Le persone interessate ottengono le informazioni necessarie in merito al modo di procedere e alle loro possibilità di ottenere una certificazione o un'ammissione ad una formazione tramite un'*altra procedura di qualificazione*.

Al centro della fase "bilancio" vi è la procedura che permette ad una persona di identificare e analizzare le sue competenze personali e professionali. La persona redige un dossier nel quale riporta le competenze che possiede per la professione scelta.

Nella fase "valutazione" il dossier completo è valutato dagli stessi periti che intervengono per le procedure classiche di qualificazione.

Validazione degli apprendimenti acquisiti

La guida nazionale

Glossario

4 fasi

Profilo di qualificazione  
Condizioni di riuscita

Informazione e consulenza

Bilancio

Valutazione

La quarta fase è suddivisa in due: la decisione del competente organo di convalida in merito ai campi di qualificazione soddisfatti, avviene nella fase “convalida” (4a) sulla base della valutazione dei periti. Qui viene rilasciato un certificato degli apprendimenti acquisiti passibile di ricorso. In questa fase l'organo competente per la validazione decide anche quale formazione o pratica professionale complementare occorre svolgere per ottenere il diploma scelto.

convalida

Non appena i campi di qualificazione mancanti sono stati recuperati e valutati, nelle strutture abituali e sotto la responsabilità dei classici percorsi formativi della formazione professionale ha luogo l'atto ufficiale della “Certificazione” (4b).

Certificazione

In aiuto allo sviluppo concreto della procedura, i partner hanno a disposizione i criteri applicati dalla Confederazione per il riconoscimento di *altre procedure di qualificazione*.

Criteri

La *guida nazionale* comprende anche un programma per la formazione dei periti.

Tra il 2007 e il 2009 si prevede di completare la guida con ulteriori direttive e raccomandazioni in merito a:

- definizione di profili di qualificazione e di condizioni di riuscita;
- valutazione delle competenze nella cultura generale;
- servizi di consulenza nei Cantoni;
- ripartizione dei costi, complementi di formazione e coordinazione intercantonale;
- garanzia della qualità.

## 2 Le basi

### 2.1 Validazione degli apprendimenti acquisiti *Riconoscere e valorizzare l'esperienza*

La nuova Legge sulla formazione professionale permette ad adulti con almeno cinque anni di esperienza professionale di ottenere un titolo federale di fine formazione. Per questo vengono ponderate adeguatamente le esperienze pratiche professionali o extraprofessionali, come pure le conoscenze specialistiche o generali (le basi legali dettagliate sono riportate nel capitolo 4.1).

Con la validazione degli apprendimenti acquisiti i tradizionali cicli di formazione formali non perdono valore. Essi rimangono la via d'accesso principale per l'ottenimento di un diploma nella formazione professionale. La validazione degli apprendimenti acquisiti promuove tuttavia la permeabilità: si eliminano gli inutili capestri formativi per competenze già esistenti e provate. Complessivamente si possono tagliare costi superflui, visto che un complemento avviene unicamente dove mancano le competenze. La validazione degli apprendimenti acquisiti permette agli adulti che non hanno la possibilità di portare a termine una formazione completa di ottenere un diploma.

Tramite la validazione degli apprendimenti acquisiti vengono conseguiti gli stessi titoli previsti dalla formazione classica. Per questo sono di primaria importanza la qualità e la possibilità di comparare le procedure di qualificazione. Questo è dunque il motivo che ha spinto i partner della formazione professionale a concordare una *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti con carattere vincolante. Questo accordo garantisce che il livello qualitativo delle procedure che verranno sviluppate corrisponderà a quello delle tradizionali procedure di qualifica.

Il principio della validazione degli apprendimenti acquisiti si basa sull'apprendimento continuo e sulla capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Criterio fondamentale e centrale è il bilancio individuale delle competenze del candidato, stabilito su di una base intenzionale.

Non tutte le persone vogliono o possono conseguire un titolo della formazione professionale. All'inizio molti non sanno per quale titolo o per quale formazione far calcolare le competenze che hanno acquisito in curricula di formazione fuori dai normali percorsi formativi. Diversi gruppi di persone attraversano quindi le singole fasi della procedura con ritmi ed esigenze molto diversi. A seconda della preparazione e della situazione lavorativa personale, i candidati hanno bisogno di maggiori o minori informazioni, consulenze e sostegno durante il processo. Tra coloro che necessitano di una consulenza, possiamo distinguere per esempio i seguenti gruppi:

Base:  
Art. 9 LFPr

Permeabilità

Stesse competenze  
per stessi titoli

Qualità e comparabilità

Una guida vincolante

Apprendimento continuo e capacità del mercato del lavoro

**Le persone che si riformano** (persone provenienti da un'attività parallela) sono qualificate nella loro professione originaria e dispongono di una pratica pluriennale in un nuovo campo di attività, desiderano conseguire il relativo titolo o ne hanno bisogno per esercitare la professione. Necessitano di una consulenza per redigere il bilancio delle loro competenze professionali così da trasferirle nel nuovo ambito professionale.

Diversi gruppi di persone

**Le persone con esperienza professionale** che non hanno seguito un apprendimento professionale formale o lo hanno seguito solo in parte. Spesso provengono da settori con un basso livello salariale e in parte non sono abituate a scrivere e a seguire una formazione. Per questo prima devono acquisire dimestichezza con le esigenze formali della formazione professionale di base. Quanto fatto finora deve essere riconosciuto come competenza.

**Le persone che rientrano nel mondo del lavoro:** sono persone che presentano delle interruzioni nella loro attività lavorativa. In questo caso si tratta sia di sommare il lavoro parziale svolto per ottenere i cinque anni di esperienza professionale richiesta, sia di consigliarle per redigere il bilancio delle competenze acquisite in quei periodi di inattività professionale (trasferimento di competenze per es. lavoro in famiglia ed educativo, volontariato nel mondo sportivo, politico, assistenza agli anziani, ecc.).

**Le persone con formazioni il cui esercizio è limitato nell'ambito delle aziende di formazione,** che spesso provengono da vecchie aziende federali, possono ottenere il diploma federale mediante la validazione degli apprendimenti acquisiti.

**Le persone in possesso di titoli non convertiti in occasione di una nuova regolamentazione del settore** necessitano di procedure standardizzate.

**Le persone con una formazione estera** spesso presentano, oltre a delle lacune linguistiche, anche dei problemi interculturali in ambito professionale (diversi metodi/conoscenza della materia, diversa percezione dei ruoli, del riconoscimento della responsabilità, ecc.). Oltre ad un sostegno linguistico e di cultura generale, per queste persone è necessario che un esperto in mediazione interculturale li segua nella procedura.

**I disoccupati,** ai quali sono dedicate procedure brevi e competenze ufficiali spendibili nel mercato del lavoro, visto che l'assicurazione disoccupazione mira ad un rapido reinserimento nella vita attiva. Un periodo di pratica durante la procedura può favorire il collocamento e provare l'acquisizione di competenze.

Questa suddivisione delle persone in gruppi non vuole essere esaustiva né vuole suggerire di colmare globalmente i bisogni. Mostra per contro come il divenire personale, sociale e professionale di un individuo offra diverse opportunità per sviluppare le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che, nell'insieme, vengono definiti prestazioni di studio o prestazioni professionali. Illustra anche la varietà di situazioni nelle quali si possono imbattere i servizi di consulenza quando indirizzano i singoli verso offerte adeguate. Lo scopo è sempre quello di far emergere le competenze acquisite per valorizzarle così da parificarle a quelle di un titolo o a parte di esso.

Valorizzare l'esperienza

Rispetto all'articolo 41 della vecchia legge sulla formazione professionale, nella nuova legge le possibilità di riconoscere le apprendimenti acquisiti sono state ampliate ed estese a tutta la formazione professionale. E' questo il motivo che ha spinto i partner della formazione professionale a richiedere da più parti dei chiarimenti in merito alle ripercussioni di queste nuove regolamentazioni. Ciò ha spinto l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ad avviare il progetto nazionale "Validazione degli apprendimenti acquisiti". Il progetto prevede una stretta collaborazione fra i partner della formazione professionale: la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori

Il progetto nazionale „Validazione degli apprendimenti acquisiti“



della formazione professionale).

Anche le autorità attive nel mercato del lavoro hanno come obiettivi prioritari l'apprendimento continuo e la capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Per questo motivo sono stati coinvolti nei lavori del progetto anche il settore assicurazione disoccupazione della SECO e gli uffici cantonali del lavoro.

Lo scopo del progetto era quello di sviluppare insieme, mediante una *guida nazionale*, un sistema aperto che permetta agli organi competenti di eseguire in modo indipendente la validazione degli apprendimenti acquisiti. La realizzazione di questo sistema avviene a piccoli passi. Per quelle professioni dove vi è un forte bisogno, la realizzazione può avvenire più velocemente, mentre gli altri settori e le altre regioni potranno far tesoro delle esperienze fatte. Per assicurarsi la fiducia di tutte le parti interessate, la trasparenza è molto importante.

Sviluppare insieme  
un sistema aperto

Una validazione degli apprendimenti acquisiti si riferisce esclusivamente a un individuo. Procedure di valutazione collettive non sono disciplinate nella presente guida.

Campo  
d'applicazione

Il Canton Ginevra ha emanato già nel 2000 una legge per la validazione degli apprendimenti acquisiti. Ulteriori progetti pilota con rilascio di titoli hanno seguito la scia nei Cantoni Vallese, Friburgo, Vaud, Zurigo e nella Svizzera centrale. E' stato invece il Canton San Gallo a lanciare un progetto pilota nell'ambito dell'assicurazione disoccupazione.

Fase pilota

Gli sviluppi della *guida nazionale* per la validazione degli apprendimenti acquisiti sono stati resi possibili grazie alle esperienze accumulate nei lavori preliminari a livello concettuale e teorico dalle associazioni Valida, ARRA e CH-Q.

## 2.2 Approfondimento dei temi centrali

Dopo l'elaborazione delle basi fondamentali della guida nazionale "Validazione degli apprendimenti acquisiti" bisogna ora approfondire i temi centrali nell'ambito di una fase di prova. I temi presentati in questo capitolo si trovano in diversi stadi di sviluppo e saranno portati avanti con assoluta priorità nel periodo 2007-2009.

L'organizzazione del progetto resta nella fase di prova. In questo modo è garantito un continuo scambio di esperienze come pure una rapida applicazione delle decisioni.

### **Servizi di consulenza nei Cantoni, questioni relative al finanziamento, coordinazione intercantonale**

Nell'ambito della CSFP i Cantoni sono tenuti a chiarire diversi punti per l'introduzione della validazione degli apprendimenti acquisiti, tra cui:

I Cantoni chiariscono  
le loro questioni in  
sospeso

- la creazione di offerte di consulenza nei Cantoni ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza sulla formazione professionale, vale a dire la relativa organizzazione e messa in funzione e la definizione di principi applicabili in tutti i Cantoni;
- il finanziamento della procedura di validazione, che comprende sia i principi da applicare nei Cantoni sia il genere dell'attuazione;
- misure complementari per l'ottenimento di ulteriori competenze nei casi in cui la validazione degli apprendimenti acquisiti può tener conto solo di una parte delle competenze esistenti;
- la collaborazione intercantonale e la creazione di strutture di cooperazione.

## **Profilo di qualificazione / condizioni di riuscita**

Assieme alle seguenti organizzazioni nazionali del mondo del lavoro l'UFFT, entro l'autunno 2007<sup>1</sup>, elaborerà nell'ambito di un progetto pilota i profili di qualificazione e le condizioni di riuscita per la validazione degli apprendimenti acquisiti: Formazione nel Commercio al Dettaglio in Svizzera (FCS), Hotel&Gastro Formation, Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC), Associazione Svizzera per la Formazione Professionale in Logistica (ASFL), Formazione professionale informatica Svizzera (I-CH), OmlSanté, Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales, Economia domestica Svizzera.

**Progetto pilota per l'elaborazione di profili di qualificazione**

L'UFFT si occuperà della direzione generale del processo e svolgerà la funzione di moderatore nello scambio di esperienze. Le Organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) coinvolte elaborano in organizzazioni progettuali proprie un profilo di qualificazione e le relative condizioni di riuscita.

Per l'elaborazione dei profili di qualificazione si trarrà spunto dai certificati già esistenti in settori specifici e da altre misure per la formazione professionale relative al mercato del lavoro delle Oml, come pure da esempi di progetti già esistenti.

La validazione degli apprendimenti acquisiti durante la fase di prova deve consolidarsi in un sistema svizzero. Per tale motivo gli sviluppi fino all'autunno 2007 saranno concentrati sui profili di qualificazione elaborati insieme in questa prima fase. Inoltre non vengono più sviluppati profili di qualificazione cantonali. Lo sviluppo di ulteriori profili di qualificazione viene definito da tutti i partner (Cantoni, Oml nazionali e locali, UFFT). Qualora in un determinato settore si crei un profilo di qualificazione vincolante a livello nazionale, quest'ultimo sostituisce i profili di qualificazione cantonali sviluppati fino a quel momento. I partner fanno in modo che le esperienze maturate nei progetti pilota confluiscono nei lavori di sviluppo.

## **Validazione delle competenze nella cultura generale**

Nella formazione professionale di base, oltre alle competenze specifiche, svolgono un ruolo importante anche le conoscenze e le competenze di cultura generale.

**Validazione delle competenze nella cultura generale**

La commissione di gestione del progetto Validazione degli apprendimenti acquisiti ha deciso, di concerto con l'UFFT e sulla base del programma quadro per la cultura generale e dei lavori del Cantone Ginevra, di affidare a un gruppo redazionale l'elaborazione di un profilo di qualificazione concernente la cultura generale per gli adulti. Anche questo strumento sarà disponibile entro l'autunno 2007.

---

<sup>1</sup> Tale termine non può essere garantito: nella fase di prova il processo di elaborazione e approvazione dei profili di qualificazione, nuovo per tutti i partner, richiede uno sforzo di armonizzazione.

## Garanzia della qualità

La qualità dei titoli rilasciati tramite la validazione degli apprendimenti acquisiti viene garantita da una serie di disposizioni centrali della guida nazionale, che sono:

- chiarire i ruoli/le competenze degli attori, i punti di contatto tra gli stessi e gli elementi essenziali della procedura;
- la collaborazione tra autorità cantonali e le Oml regionali e nazionali nello sviluppo della procedura;
- l'elaborazione dei profili di qualificazione e delle condizioni di riuscita tramite le Oml nazionali;
- l'impiego di periti degli esami tradizionali;
- la formazione supplementare dei periti per la procedura;
- il riconoscimento della procedura da parte dell'UFFT sulla base di un elenco trasparente dei criteri.

Durante la fase di prova è prevista la realizzazione di un manuale della qualità nel quale sono contenute le raccomandazioni indirizzate ai partner che collaborano alla messa in atto.

Gli aspetti centrali della garanzia della qualità sono già contenuti nelle disposizioni quadro.

Manuale della qualità

## Complementi di formazione

Dato che molte persone non dispongono di tutte le competenze richieste per l'ottenimento del diploma desiderato, unitamente alla procedura di validazione è necessaria la creazione di opportunità adeguate per il completamento delle competenze. A seconda della situazione personale di ognuno, tali opportunità possono risultare da impieghi pratici nel campo lavorativo o da offerte di corsi che tengano conto delle strutture del profilo di qualificazione. Le procedure di qualificazione di tali offerte complementari si basano sulle disposizioni dei relativi atti normativi in materia di formazione professionale. La CDPE preciserà i ruoli dei Cantoni nella creazione di offerte, tenendo presenti gli operatori attuali e verificherà le possibilità per gli accordi intercantionali.

## Sensibilizzazione dei partner

Durante la fase di prova tutti i partner del progetto sono tenuti a diffondere alle persone e alle istituzioni interessate le informazioni sui principi concordati in merito alla validazione degli apprendimenti acquisiti e alla relativa attuazione.

In tale periodo l'UFFT attuerà le seguenti misure per facilitare l'informazione di cerchie particolarmente ampie:

- divulgazione delle informazioni attuali sul sito Internet dell'UFFT (accesso diretto su [www.validaquis.ch](http://www.validaquis.ch));
- organizzazione di sei incontri piattaforma ampliati e incentrati su una determinata tematica come pure tre convegni annuali;
- stesura di una guida per la creazione di procedure di validazione nella formazione professionale;
- stesura di informazioni scritte dettagliate per la preparazione autonoma del dossier;
- preparazione dei pacchetti informativi per la divulgazione attraverso i partner della formazione professionale.

Essi sono incentrati sull'illustrazione di esempi di attuazione riusciti.

### 2.3 Validazione degli apprendimenti acquisiti a livello terziario B

Le disposizioni della legge sulla formazione professionale riguardanti la permeabilità e la validazione dell'esperienza pratica professionale o extraprofessionale acquisita al di fuori dei cicli di studio usuali valgono a livello generale, vale a dire anche per la formazione professionale superiore.

**Principio generale della permeabilità**

La situazione relativa alle responsabilità e ai gruppi di destinatari è tuttavia diversa rispetto a quella della formazione di base. Le procedure di qualificazione sono principalmente orientate a persone adulte che dispongono di pratica professionale. Molti diplomi della formazione professionale superiore presuppongono un attestato federale di capacità o un diploma equivalente. Le persone che dispongono dell'esperienza pratica in materia senza possedere i diplomi formali definiti come condizioni di ammissione, necessitano della validazione degli apprendimenti acquisiti per poter accedere alla formazione o alla procedura di qualificazione.

**Situazione della formazione professionale superiore diversa da quella della formazione di base**

Il riconoscimento delle procedure per la validazione degli apprendimenti acquisiti avviene in diversi modi sulla base delle diverse competenze:

<b>Diploma</b>	<b>AFC/CFC</b>	<b>Esame di professione/Esame professionale superiore</b>	<b>Diplomi scuole specializzate superiori</b>
<b>Istanza responsabile per l'esecuzione della procedura di validazione</b>	Cantoni	Commissioni d'esame o commissioni per la garanzia della qualità degli enti responsabili	Scuole
<b>Raccomandazione per il riconoscimento della procedura</b>	Gruppo di lavoro per il riconoscimento della procedura (GRDP) secondo la guida nazionale	UFFT, settore Formazione professionale superiore	Commissione federale delle scuole specializzate superiori
<b>Approvazione</b>	UFFT	UFFT	UFFT

## Esame di professione e esame professionale superiore

**Ammissione:** gli organi che si occupano della procedura di qualificazione sono responsabili l'ammissione. Una validazione degli apprendimenti acquisiti consente ad una persona di godere delle stesse condizioni di cui godono i candidati in possesso di un titolo conforme a quello richiesto dal regolamento. Contro la decisione di ammissione può essere interposto ricorso.

**Qualificazione:** le procedure di qualificazione per gli attestati professionali Esame di professione e i diplomi Esame professionale superiore non dipendono dalla partecipazione al relativo ciclo di formazione. Le procedure di qualificazione servono all'accertamento finale delle qualificazioni richieste. Le relative commissioni d'esame / commissioni per la garanzia della qualità devono fare in modo che le procedure di qualificazione offrano le stesse possibilità di superamento anche alle persone con competenze acquisite al di fuori dei cicli di preparazione.

Per gli esami di professione o gli esami professionali superiori modulari il superamento dei singoli moduli è determinante per l'ammissione all'esame finale. La possibilità di validare singoli moduli senza svolgere l'esame modulare tradizionale non è ancora stata discussa a livello intersettoriale. Qualora il regolamento d'esame non lo prevedesse, tali procedure necessitano del riconoscimento da parte dell'UFFT.

Esame professionale  
ed esame profession-  
ale superiore

## Scuole specializzate superiori

**Ammissione:** l'ammissione ai cicli di formazione di una scuola specializzata superiore è disciplinata sia dai programmi quadro sia dai singoli cicli di studio, è esaminata dalla CF SSS nella procedura di riconoscimento ed è riconosciuta dall'UFFT. La validazione degli apprendimenti acquisiti consente a una persona di frequentare la formazione anche senza essere in possesso del titolo richiesto per l'ammissione. Contro la decisione di ammissione può essere interposto ricorso.

**Qualificazione:** le scuole specializzate superiori offrono cicli di studio (studi di diploma e postdiploma) nei quali le qualificazioni sono parte della formazione. Anche le procedure di qualificazione dei cicli di studio sono disciplinate dai programmi quadro e dai singoli cicli di studio, esaminate dalla CF SSS e riconosciute dall'UFFT.

Nel programma quadro sono menzionate in modo esplicito le qualificazioni equivalenti purché esse valgano in modo generale per i relativi cicli di studio SSS. Nel programma quadro si richiama l'attenzione sul fatto che gli operatori delle formazioni sono responsabili di redigere ulteriori normative nei cicli di formazione specifici per la convalida di altre qualificazioni.

A seconda del ciclo di formazione la valutazione di altre qualificazioni viene disciplinata in modo esauriente nelle norme che regolano la promozione (ad es. valutazione di altri diplomi, dimostrazione delle conoscenze linguistiche, esperienze lavorative equivalenti); in altri cicli di studio il riconoscimento oggi avviene sulla base del dossier.

Scuole specializzate  
superiori

## **Formazione professionale continua**

La formazione professionale continua è molto ampia e caratterizzata dal fatto che le offerte non sono disciplinate dall'UFFT sia in termini di contenuto sia in termini di forma e non conferiscono alcun titolo federale. Gli operatori emettono tuttavia sempre più spesso attestati/certificati orientati alle competenze. Nell'ambito di una decisione di ammissione per la formazione professionale superiore tali attestati possono servire per dimostrare conoscenze specifiche.

**Formazione professionale continua**

## **Conclusione**

Le considerazioni metodiche della guida nazionale sono analogamente applicabili al livello terziario B. La consultazione di fine 2006 ha tuttavia dimostrato che tra i partner sussiste ancora necessità di discussione in relazione al significato della guida nazionale per la formazione professionale superiore. A causa delle differenti competenze per la regolamentazione delle procedure di qualificazione è necessario chiarire se i valori di riferimento della guida nazionale siano vincolanti per tutte le procedure di validazione sviluppate dagli organi competenti in ambito di formazione professionale superiore.

**Necessità di discussione sull'importanza della guida nazionale per la formazione professionale superiore**

Gli accordi fissati nella guida nazionale si riferiscono dunque esplicitamente alla formazione professionale di base. Le questioni in sospeso riguardanti il livello terziario B saranno chiarite dai partner durante la fase di prova.

**Campo d'applicazione provvisorio: solo formazione di base**


### 3 La guida nazionale "Validazione degli apprendimenti acquisiti"

#### Procedura per la formazione professionale di base

La *guida nazionale* descrive le esigenze minime delle procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti, così come sono state concordate dai partner della formazione professionale. Descrive le diverse fasi di una procedura di validazione e determina gli strumenti, i prodotti e le responsabilità. Agli utenti dà una visione d'insieme sullo svolgimento della procedura e stabilisce gli elementi essenziali a garanzia della qualità.

#### 3.1 Le fasi e gli elementi centrali della procedura

Illustrazione schematica della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti



In Svizzera tutte le procedure per la validazione degli apprendimenti acquisiti della formazione professionale di base dovranno basarsi su questo schema a quattro fasi.

### 3.2 Gli strumenti di base

Per ogni professione due sono i documenti centrali indispensabili per poter eseguire una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti: il **profilo di qualificazione** e le **condizioni di riuscita**. Entrambi si basano direttamente ed esplicitamente sulle ordinanze sulla formazione professionale esistenti per la relativa professione e valgono come strumento per la valutazione dei candidati.

Il **profilo di qualificazione** è un documento che elenca tutti i requisiti per una professione in termini di competenze da convalidare, riunite in entità compatte e facilmente gestibili (campi di qualificazione).

L' Oml competente è responsabile del profilo di qualificazione

Il profilo di qualificazione deve permettere:

- Al candidato di valutare la propria posizione in relazione a requisiti prescritti (autovalutazione);
- Ai periti di valutare in modo trasparente il raggiungimento del livello richiesto (valutazione qualificante).

Gli atti normativi in materia di formazione si trovano normalmente sotto forma di obiettivi di formazione. I metodi di valutazione per le altre procedure di qualificazione richiedono però di trasferire gli obiettivi di formazione in competenze, che devono essere raggruppate in unità valutabili e logiche, che si riferiscono a situazioni di lavoro concrete. Inoltre il livello di qualifica per ogni unità deve essere descritto in una scala graduata (per. es. "sotto sorveglianza", "lavoro eseguito in modo autonomo", "possiede delle conoscenze", ecc.).

**Condizioni di riuscita** sono prescrizioni che regolano il livello minimo richiesto per un campo di qualificazione, così come il minimo globale richiesto per tutti i campi di qualificazione considerati per l'ottenimento di un titolo.

Le condizioni in base alle quali la persona viene valutata nel quadro di una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti devono essere approvate dall'Oml nazionale.

Le condizioni che vanno adempiute per ottenere il rilascio di un titolo, vengono suddivise in diversi campi di qualificazione, definiti negli atti normativi in materia di formazione ed in seguito anche nei profili di qualificazione. La procedura di qualificazione tradizionale tiene conto di valutazioni parziali sull'arco dell'intera formazione. Di regola termina con un esame finale che verte sull'insieme delle esigenze valutate in una determinata professione. Le condizioni di riuscita vengono normalmente espresse in note e in una media minima che deve essere sufficiente.

Le condizioni di riuscita delle altre procedure di qualificazione sono equivalenti a quelle degli esami tradizionali.

Per valutare le competenze che non sono state conseguite formalmente bisogna ricorrere ad una procedura più globale. Il sistema di valutazione per le altre procedure di qualificazione deve però attenersi assolutamente ai criteri definiti per l'ottenimento del titolo mirato. La procedura non deve essere quindi né più né meno severa della classica procedura di qualificazione.

La *guida nazionale* raccomanda di applicare le seguenti regole per le condizioni di riuscita all'interno di un determinato campo di qualificazione:



- **Utilizzare una valutazione senza note considerando criteri prestabiliti;**
- **Procedere ad una valutazione delle competenze esistenti tramite un punteggio, per permettere compensazioni all'interno di un campo di qualificazione;**
- **Considerare le materie determinanti / i campi rilevanti analogamente alle procedure di qualificazione classiche.**  
Se in una "materia determinante" l'istanza ha convalidato solo una parte della qualificazione (fase 4a, predicato "acquisito", senza nota), per le restanti parti del medesimo campo di qualificazione nell'esame parziale (conseguito nei complementi di formazione) va ottenuta almeno la nota 4 di media.<sup>2</sup>

Raccomandazioni generali alle competenti Omi

### Indicazioni

Nelle procedure di validazione adottate fino ad oggi nella formazione professionale di base, vengono applicate due varianti delle condizioni di riuscita per l'insieme dei campi di qualificazione considerati.

- Tutti i campi di qualificazione devono essere superati; sono possibili compensazioni solo all'interno di un singolo campo di qualificazione.
- Deve essere ottenuto il 75 per cento di tutti i campi di qualificazione; le materie determinanti / i campi rilevanti devono risultare superati.

In entrambe le varianti le condizioni di riuscita sono più severe nella prassi odierna che nella tradizionale procedura d'esame.

### 3.3 I documenti

I risultati ottenuti in ogni fase della procedura sono contenuti in documenti che qui di seguito vengono illustrati brevemente.

Il **dossier** è una raccolta di dati, fatti e prove effettuata per un particolare profilo delle esigenze. Oltre alle esperienze professionali possono risultare anche attività extraprofessionali o corsi di formazione continua. Inoltre, le conoscenze di una lingua ufficiale rivestono un ruolo importante per l'ottenimento di un diploma e, se necessario, devono essere dimostrate all'inizio della fase 3. I Cantoni possono consentire l'accesso a una procedura di validazione al di fuori del Cantone di domicilio, qualora questo non offra la procedura in una seconda lingua ufficiale.

Redatto nella Fase 2 come risultato del bilancio.

Per la validazione degli apprendimenti acquisiti il dossier deve fare riferimento alle esigenze del profilo di qualificazione del titolo mirato. Può essere redatto individualmente oppure con l'ausilio di uno specialista.

Normalmente il dossier serve per accedere alla fase successiva, vale a dire per l'iscrizione ad un'altra *procedura di qualificazione*. Può anche essere utilizzato per la candidatura ad un posto o per l'ammissione ad una formazione.

<sup>2</sup> Se una/un candidato ha l'intenzione di ottenere delle compensazioni per materie già acquisite per validazione, deve sottoporsi all'esame di tutto il campo.

Dai periti viene redatto un **rapporto di valutazione** all'attenzione dell'organo di convalida. Servirà anche per la redazione finale del certificato dei risultati alla fase 4b (certificazione).

Redatto nella Fase 3 come risultato della valutazione.

Al momento della creazione del relativo profilo di qualificazione e delle condizioni di riuscita, le Oml competenti decidono se un singolo campo di qualificazione può essere valutato unicamente con "acquisito" o "non acquisito" o con una classificazione più dettagliata.

Il **certificato degli apprendimenti acquisiti** è un documento ufficiale che indica i campi di qualificazione nei quali il candidato ha già acquisito il livello di qualificazione richiesto e quindi non deve più superare altri esami o apportare ulteriori prove. Il certificato degli apprendimenti acquisiti viene redatto sotto forma di decisione. Per ottenere il titolo mirato, le competenze restanti devono essere acquisite entro cinque anni.

È redatto nella fase 4a della procedura di validazione e ne è il prodotto finale.

L'esperienza dimostra che raramente a un candidato vengono conteggiate tutte le competenze richieste per un determinato titolo nel campo della formazione professionale di base. Al fine di ottenere un titolo specifico, il certificato degli apprendimenti acquisiti stabilisce quali campi di qualificazione sono stati raggiunti e possono quindi venir conteggiati, e per quali bisogna invece sostenere un ulteriore esame o bisogna provare di possedere ulteriori esperienze professionali specifiche.

Il certificato degli apprendimenti acquisiti è passibile di ricorso.

Non tutti i candidati hanno la possibilità di raggiungere il livello necessario per il conseguimento di un determinato titolo. Per questo un certificato degli apprendimenti acquisiti può rappresentare un obiettivo auspicabile per aumentare le proprie possibilità sul mercato del lavoro.

Il **verbale dell'esame** registra i risultati conseguiti nei complementi di formazione e nei campi valutati. Gli esami si svolgono secondo le modalità delle procedure di qualifica tradizionali e di regola vengono assegnate delle note.

Qualora una persona ottenga le competenze richieste mediante un'ulteriore esperienza lavorativa, avviene una nuova iscrizione per la valutazione da parte dei periti competenti della fase 3.

L'assegnazione delle note in base al verbale dell'esame viene riportata nel certificato finale dei risultati.

Il **diploma / il titolo** rilasciato al termine di una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti è identico a quello della formazione professionale tradizionale.

Viene redatto dall'istanza competente nella fase 4b, dopo il controllo e la convalida dei documenti delle procedure di qualificazione classiche e/o altre procedure.

Il **certificato dei risultati** tiene conto delle particolarità di *un'altra procedura di qualificazione*. Contiene le note degli esami e la valutazione dei periti con la definizione "acquisito" o "non acquisito". E' anche possibile adottare una classificazione più sottile.

### 3.4 Le fasi della procedura

#### 3.4.1 Fase 1: Informazione e consulenza

Informazione e consulenza rappresentano una misura complementare nella propria procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti. Si può ricorrere ad informazioni scritte o, se il caso lo richiede, a consulenze personali una sola volta oppure durante tutta la procedura. Questo sostegno è offerto dai servizi cantonali di consulenza.

Le esperienze raccolte negli attuali progetti dimostrano come per determinati utenti un'offerta di coaching, soprattutto nella fase 2 (bilancio) e dopo la fase 4a (convalida), eviti abbandoni prematuri.

Scopo della consulenza è aiutare i candidati a valutare le loro possibilità per conseguire un titolo, un certificato o un'ammissione ad una formazione tramite un'altra procedura di qualificazione.

#### Compiti e responsabilità:

- **Informazione a livello nazionale:** L'UFFT durante la fase di prova; limitato nel tempo.
- **Portale d'entrata:** i servizi di consulenza designati dai Cantoni. Raccomandazione: **orientamento professionale.** I servizi di consulenza collaborano, a seconda dei gruppi di destinatari, con i centri di bilancio delle competenze (fase 2), con le Oml (per es. associazioni, sindacati), gli URC, le scuole professionali di base, ecc.
- **Guida per la stesura di una procedura di validazione** e informazioni scritte per la redazione autonoma di un dossier: UFFT.
- **Elaborazione di informazioni professionali specifiche;** Raccomandazione: **centro di servizio Formazione professionale/orientamento professionale, universitario e di carriera** in collaborazione con le Oml competenti.
- **Divulgazione delle informazioni:** tutti i partner e i fornitori di servizi della formazione professionale.

#### Attori responsabili

UFFT

Cantoni

UFFT

CSFO

UFFT, Oml, CSFO  
Cantoni

#### I servizi di consulenza devono adempiere almeno ai seguenti criteri:

- accesso semplice per tutti gli interessati;
- neutralità: i servizi di consulenza, come pure i singoli consulenti, non sono coinvolti nelle decisioni delle fasi "valutazione", "convalida" e "certificazione". Può però essere utile che offrano un accompagnamento nel procedimento di bilancio nella fase 2;
- il personale deve essere debitamente formato (in rispetto dell'art 8 LFPr).

#### Condizioni a garanzia della qualità

### 3.4.2 Fase 2: Bilancio

Il bilancio delle competenze è il procedimento che permette a una persona di identificare, analizzare e documentare le proprie competenze professionali e personali.

Il bilancio è una parte importante della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti. Prepara la persona a raffigurarsi quello che la legge intende come *altre procedure di qualificazione*. Il dossier può essere realizzato individualmente o beneficiando dell'accompagnamento di uno specialista. Le esperienze fatte da più Cantoni nell'ambito della validazione degli apprendimenti acquisiti mostrano che i candidati che desiderano conseguire un titolo nella formazione professionale di base necessitano di un quadro maggiormente strutturato rispetto ai candidati che, come obiettivo, hanno un titolo superiore.

Per la redazione individuale del dossier esiste un documento che informa sulla procedura di bilancio. Fornisce delle istruzioni grazie alle quali il candidato può eseguire la procedura passo passo.

L'obiettivo del bilancio delle competenze consiste nella compilazione di un dossier nel quale la persona prova di possedere tutte o diverse competenze del profilo della professione mirata.

#### Compiti e responsabilità:

- **Informazione scritta dettagliata** per la compilazione individuale del dossier: in un primo tempo, fino all'autunno 2007, da parte dell'UFFT in collaborazione con specialisti.  
In seguito ne assumono la responsabilità i servizi di consulenza designati dal Cantone (si veda 3.4.1) in collaborazione con Oml e specialisti.
- **Compilazione del dossier:** Il Candidato, individualmente o beneficiando di un accompagnamento.
- **Consulenza, coaching della procedura di bilancio:** i servizi di consulenza designati dai Cantoni. In caso di un bisogno espresso dagli utenti o da coloro che offrono la prestazione, è possibile il coinvolgimento - e la delega per particolari destinatari o settori specifici - ad altri centri di bilancio delle competenze Oml (per es. associazioni, sindacati), organizzazioni specifiche, specialisti, URC, scuole professionali di base, ecc.

Verantwortliche Akteure

Cantoni

Candidato

Cantoni

#### L'offerta di consulenza deve adempiere almeno ai seguenti criteri:

- la consulenza è volontaria e si basa sul desiderio dell'utente;
- la protezione della persona e dei dati è garantita;
- la consulenza è neutrale: gli specialisti che accompagnano non sono coinvolti nelle decisioni delle fasi "valutazione", "convalida" e "certificazione";
- l'offerta di consulenza è documentata. Nella documentazione vengono indicati i costi, il numero degli appuntamenti previsti, la durata, gli obiettivi e il contenuto della consulenza, le basi teoriche e i metodi utilizzati;
- il personale deve essere debitamente formato (in rispetto dell'art 8 LFPr).

Condizioni a garanzia della qualità

### 3.4.3 Fase 3: Valutazione

#### Iscrizione

L'accesso a una procedura per la validazione degli apprendimenti acquisiti è differente a seconda dei bisogni e delle possibilità di una persona. Al momento dell'inoltro all'UFFT di una richiesta per il riconoscimento di un'altra procedura di qualificazione bisogna definire se è adeguato inoltrare una formale iscrizione già nella fase 1 della procedura. Resta anche da definire come garantire all'utente la coordinazione sull'arco dell'intera procedura.

L'iscrizione formale alla procedura di validazione è necessaria al più tardi all'inizio della fase 3 "valutazione", in modo da poter pianificare in modo impeccabile la procedura di qualificazione. Condizione di ammissione sono cinque anni di esperienza lavorativa al momento dell'iscrizione. L'iscrizione avviene per un certificato della formazione professionale di base nel Cantone di domicilio.

In questa fase il dossier concluso viene sottoposto alla valutazione dei periti. I periti sono persone che appartengono ad un collegio di periti per gli esami classici nella relativa professione.

La valutazione si basa sulle disposizioni legali relative alle altre procedure di qualificazione:

*"Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste". (art. 31 cpv. 1 OFPr)*

*"L'accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d'esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti." (art. 30 cpv.2 OFPr)*

La valutazione persegue due obiettivi principali:

1. **Verifica delle prove**  
Vale a dire verificare se le prove presentate sono rilevanti, degne di fiducia e significative (valutazione del contenuto del dossier e plausibilità dell'autovalutazione, analisi di eventuali equipollenze).
2. **Comparare saperi e competenze con i criteri per l'ottenimento di un titolo**  
Con la valutazione si determina a quanto corrisponde l'ampiezza e il livello delle conoscenze e delle competenze rispetto ai criteri del profilo di qualificazione e delle condizioni di riuscita per l'ottenimento del titolo.

Essenzialmente lo svolgimento della valutazione comprende i seguenti passi:

- studio del dossier;
- colloquio con il candidato;
- all'occorrenza, utilizzazione di metodi di verifica supplementari secondo le direttive del settore;
- redazione di un rapporto di valutazione.

Ogni valutazione viene eseguita da due periti.

I periti della relativa professione verificano le prove prodotte, le valutano sulla base del profilo di qualificazione e delle condizioni di riuscita del titolo mirato.

Il risultato viene trascritto in un rapporto di valutazione consegnato all'organo di convalida.

Svolgimento

Due periti

### Compiti e responsabilità:

In linea di principio ci si attiene alle responsabilità della procedura di qualificazione tradizionale.

- **Ufficio iscrizioni e organizzazione delle altre procedure di qualificazione:** Direzione degli esami: scegliere i periti, trasmettere i dossier, redigere il calendario e organizzare tutti i passi per la valutazione.

Attori responsabili

Cantone

Direzione degli esami

**Metodi di verifica supplementari devono soddisfare le seguenti esigenze minime:**

- vengono utilizzati a completamento e non in sostituzione della valutazione del dossier;
- il loro impiego viene motivato e comunicato al candidato.

I metodi di verifica supplementari che possono venir utilizzati dalle Oml sono per esempio:

- **Per la verifica delle conoscenze:** prove aggiuntive, questionari, elaborazione scritta di un tema (cultura generale), esame parziale teorico a seconda del dossier e delle esigenze specifiche della professione, ecc.
- **Per la verifica delle prestazioni e delle competenze:** osservazione nell'esercizio della professione, assegnazione di compiti concreti, realizzazione di un "lavoro pratico", di un prodotto, di un pezzo di "officina", ecc.

Condizioni a garanzia della qualità

### Esigenze poste ai periti:

- aver maturato esperienza come perito attivo nelle tradizionali procedure d'esame;
- esercitare la professione per la quale funge da perito;
- possedere una formazione specifica quale perito per la validazione degli apprendimenti acquisiti (vedasi appendice 4.4).
- partecipare regolarmente allo scambio di esperienze tra periti attivi per la validazione degli apprendimenti acquisiti o a un coaching individuale;
- essere in grado di valutare le competenze anche in altri modi che non siano solo gli esami.

### 3.4.4 Fase 4a: Convalida (certificazione parziale)

Nella fase 4a "Convalida" della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti, il competente organo di convalida decide in merito ai campi di qualificazione acquisiti. Se una parte delle competenze richieste viene convalidata, questo corrisponde a una certificazione parziale. Il calcolo può avvenire solo per quei campi di qualificazione stabiliti nel profilo di qualificazione.

Se viene convalidata una prestazione di formazione, significa che la persona ha raggiunto il livello richiesto per un determinato campo di qualificazione. Per questo non deve più fornire ulteriori prove o sostenere ulteriori esami.

L'organo di convalida prende le sue decisioni in base a:

- il dossier del candidato
- il rapporto di valutazione dei periti
- le condizioni di riuscita della relativa professione

Il risultato viene registrato in un certificato degli apprendimenti acquisiti (vedasi capitolo 3.3), nel quale viene descritto in modo vincolante per quali competenze deve essere fornita ancora una prova e quali complementi di formazione vengono raccomandati a tale scopo.

#### Compiti e responsabilità:

- **Decisione sui campi di qualificazione da convalidare:** Organo di convalida competente
- **Comunicazione della decisione** con indicazione del termine entro il quale consegnare ulteriori prove per l'ottenimento del titolo mirato e il termine di ricorso: Autorità competente.

Attori responsabili

Organo di convalida competente

Autorità competente

**In principio bisogna attenersi alle responsabilità delle tradizionali procedure di qualificazione. Nella fase iniziale si raccomanda di costituire l'organo di convalida con i rappresentanti delle seguenti categorie:**

Condizioni a garanzia della qualità

- autorità d'esame competenti;
- Oml della rispettiva professione;
- centro di formazione / istituto di formazione;
- specialisti nella validazione degli apprendimenti acquisiti.

Sulla base del certificato degli apprendimenti acquisiti, il candidato è in grado di decidere che tipo di complementi di formazione sono più indicati per acquisire le competenze mancanti. Di regola ciò deve avvenire sotto forma di corsi e moduli strutturati che prevedono una procedura di qualificazione (esami). Sono possibili però anche ulteriori esperienze professionali specifiche nei termini assegnati. Le ulteriori prove sono da allegare al dossier e da inoltrare alle autorità competenti per l'emissione del diploma, affinché possano essere sottoposte alla valutazione dei periti nella fase 3.

Complementi di formazione

Dove possibile, le offerte dei complementi di formazione vengono realizzate dai Cantoni e dalle Oml.

### 3.4.5 Fase 4b: Certificazione

Al termine della procedura di qualificazione nella fase 4b "Certificazione" le relative prove vengono valutate e confermate ufficialmente dall'autorità d'esame competente. Vi sono tre possibili tipi di documenti:

- **Attestato di equivalenza** ottenuto da precedenti cicli di formazione (rilasciato prima della fase 2);
- **Certificato degli apprendimenti acquisiti** (fase 4a); eventualmente più certificati degli apprendimenti acquisiti, nel caso una persona faccia conteggiare nuove esperienze professionali nei 5 anni di termine.
- **Verbale dell'esame** per le parti oggetto di complementi di formazione.

Si tratta di una procedura amministrativa, che rappresenta un atto ufficiale.

#### Compiti e responsabilità:

L'atto ufficiale di certificazione di una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti avviene nelle strutture abituali e sotto la responsabilità di cicli tradizionali di formazione professionale.

**Controllo, conferma ufficiale e rilascio del titolo, rilascio del certificato dei risultati:** Autorità competente.

Attori responsabili

Autorità competente



## 4 Appendice

### 4.1 Basi legali

#### Legge sulla formazione professionale, LFP

Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

Art. 9 cpv. 2 LFP

La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.

Art. 17 cpv. 5 LFP

Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate si improntano alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

Art. 19 cpv. 3 LFP

In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli.

Art. 29 cpv. 3 LFP

Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dall'Ufficio federale.

Art. 33 LFP

Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative alle procedure di qualificazione. Garantisce la qualità e la comparabilità delle procedure di qualificazione. I criteri di valutazione utilizzati nelle procedure di qualificazione devono essere oggettivi e trasparenti e garantire pari opportunità.

Art. 34 cpv.1 LFP

L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. L'Ufficio federale disciplina le condizioni di ammissione.

Art. 34 cpv.2 LFP

La Confederazione può sostenere organizzazioni che sviluppano oppure offrono altre procedure di qualificazione.

Art. 35 LFP

Chi ha superato l'esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola.

Art. 44 cpv.1 LFP

La procedura d'esame e la procedura di qualificazione equivalente devono soddisfare le esigenze minime di cui all'articolo 29 capoverso 3.

Art. 44 cpv.2 LFP

I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Sono graduati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.

Art. 53 cpv.1 LFP

I contributi forfettari sono versati per i compiti seguenti:

Art. 53. cpv 2 lett. b LFP

(...) lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione (art. 40 cpv. 1), fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c.

I contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all'articolo 4 capoverso 1 e i contributi per progetti di sviluppo della qualità conformemente all'articolo 8 capoverso 2 sono limitati nel tempo.

Art. cpv. 54 LFP

Per prestazioni particolari di interesse pubblico s'intendono segnatamente: (...)

Art. 55 cpv. 1 lett. i LFP

promozione di altre procedure di qualificazione (art. 35).

Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale.

Art. 60 cpv. 1 LFPr

Le organizzazioni delimitano l'obiettivo di promozione del loro fondo a favore della formazione professionale. Esse devono segnatamente sostenere le aziende del loro ramo nella formazione continua specifica al settore professionale.

Art. 60 cpv. 2 LFPr

### **Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr**

#### **La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:**

Art. 4 cpv. 1 OFPr

- all'autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;

- agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione;

agli organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.

I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1.

Art. 4 cpv. 2 OFPr

I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.

Art. 4 cpv. 3 OFPr

L'accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d'esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti.

Art. 30 cpv. 2 OFPr

Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste.

Art. 31 cpv. 1 OFPr

Le procedure di qualificazione di cui al capoverso 1 possono essere standardizzate per particolari gruppi di persone e disciplinate negli atti normativi determinanti in materia di formazione.

Art. 31 cpv. 2 OFPr

Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.

Art. 32 OFPr

I contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale ai sensi dell'articolo 54 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

Art. 63 cpv. 1 OFPr

I contributi federali per prestazioni particolari di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 55 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

Art. 64 cpv. 1 OFPr

L'Ufficio federale emana direttive sulla presentazione della richiesta, sul preventivo e sul rendiconto di progetti ai sensi degli articoli 54-56 LFPr.

Art. 66 cpv. 1 v

Esso sottopone le richieste alla valutazione della Commissione federale della formazione professionale. (...)

Art. 66 cpv. 2 OFPr

## 4.2 Criteri per il riconoscimento da parte dell'UFFT di altre procedure di qualificazione

Per favorire lo sviluppo concreto di tali procedure, i partner che collaborano alla formazione professionale dispongono dei criteri in base ai quali la Confederazione riconosce le *altre procedure di qualificazione*. Questi criteri garantiscono che i principi fissati nella *guida nazionale* siano rispettati nella progettazione delle procedure.

La partecipazione delle competenti organizzazioni nazionali del mondo del lavoro e della Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) alla concezione delle procedure è fondamentale per il riconoscimento da parte dell'UFFT, in modo da assicurare che la qualificazione sia comparabile a livello nazionale e abbia uno stretto legame con il mondo del lavoro. La partecipazione della CSFP è particolarmente importante nel campo della formazione professionale di base.

Nella fase di prova della *guida nazionale* di riferimento "Validazione degli apprendimenti acquisiti" le procedure devono essere riconosciute dall'UFFT, in maniera tale che gli attestati già rilasciati vadano a costituire una base legale. Questo riconoscimento da parte dell'UFFT è dato però in via provvisoria fino alla fine del 2009, dato che le procedure dovranno essere successivamente adeguate alle disposizioni della succitata *guida nazionale*. I titoli già rilasciati restano comunque validi.

I criteri descritti di seguito hanno validità pure per i percorsi di formazione concepiti secondo le regole che inquadrano la formazione professionale modulare<sup>3</sup> purché queste riguardino la formazione di base. Un'altra *procedura di qualificazione* applicata a questo contesto richiede pure l'approvazione da parte dell'UFFT.

Fino alla fine del 2009 un gruppo di lavoro che riunisce i partner della formazione professionale (UFFT, Oml e CSFP) esamina le richieste di riconoscimento indirizzate all'UFFT. Tale gruppo formula le proprie raccomandazioni all'attenzione dell'UFFT.

Le procedure della formazione di base già riconosciute dall'UFFT possono essere trasmesse ad altri settori senza presentare ulteriori domande, purché vi sia un profilo di qualificazione approvato.

### Criteri

1. Ai lavori di sviluppo sono stati chiamati a partecipare i rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) direttamente interessate e delle autorità cantonali preposte alla formazione professionale.
2. Per la procedura è necessario il parere positivo del gruppo di lavoro "Riconoscimento della procedura Validazione degli apprendimenti acquisiti".
3. Il profilo di qualificazione su cui si fonda detta procedura nonché le condizioni di riuscita sono stilati dalle Oml nazionali e riconosciuti dall'UFFT.
4. Le condizioni di ammissione (numero di anni di esperienza lavorativa ed eventuali condizioni di ammissione dell'ordinanza sulla formazione) vengono verificate formalmente all'inizio della fase 3.
5. Sono insediati organi ufficiali competenti in materia di convalida degli apprendimenti acquisiti. Le competenze ai sensi della LFPr per il rilascio di

Le procedure di qualificazione non disciplinate in un testo normativo sulla formazione e volte al rilascio di un titolo di formazione professionale devono essere riconosciute dall'UFFT (art. 33 LFPr): in tal modo la Confederazione ne garantisce la qualità e la comparabilità.

Gruppo di lavoro dei partner per il riconoscimento della procedura

Partecipazione dei partner ai lavori di sviluppo

Pareri dei partner

Organizzazione della procedura

<sup>3</sup> Direttive del 31 maggio 2002 per la formazione professionale modulare, articolo 7 lettera c (*Richtlinien für die modulare Berufsbildung*, disponibile solo in tedesco e francese): Insieme agli altri partner, l'UFFT definisce le esigenze per la procedura di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei normali cicli di formazione.

attestazioni sono garantite, in particolare è assicurata la rappresentanza delle Oml.

6. Sono stabilite forme di cooperazione regionale.
7. Le competenze da convalidare sono presentate secondo il relativo profilo di qualificazione.
8. Vengono offerti servizi di consulenza. I requisiti per i servizi di consulenza della guida nazionale sono soddisfatti.
9. Sono previste come parte integrante della procedura misure di garanzia della qualità per la convalida della decisione dei periti nella fase 3.
10. I periti sono persone che appartengono a un collegio di periti per gli esami classici nella relativa professione. Tali persone hanno ricevuto una formazione specifica concernente le *altre procedure di qualificazione*.
11. A coloro che non possiedono tutte le competenze richieste sono descritte con trasparenza quelle in cui sono carenti. Vengono indicate le possibilità di complimenti di formazione esistenti atte a colmare tali lacune.
12. La decisione finale è documentata e circostanziata.
13. La partecipazione a un'altra procedura di qualificazione è facoltativa.
14. La procedura è descritta in modo chiaro e comprensibile.
15. I diritti alla protezione della personalità (protezione dei dati) sono rispettati.
16. L'impegno personale necessario e il costo della procedura per i candidati vengono indicati in modo trasparente.
17. Per quanto concerne i costi, vengono rilevati dati inerenti allo sviluppo e all'esercizio della procedura in ogni fase della stessa; essi sono messi a disposizione per la valutazione globale.
18. Le procedure sono valutate in base ai criteri della valutazione globale del progetto "Validazione degli apprendimenti acquisiti".

**Destinatari**

**Valutazione**

### 4.3 Glossario

I termini marcati con l'asterisco (\*) saranno adeguati al glossario dell'UFFT, non appena questo sarà disponibile in forma definitiva.

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Altre procedure di qualificazione</b>	<p>Procedure attivate per valutare le <i>competenze</i> di una persona al fine del rilascio di un <i>titolo</i> preciso, qualora le <i>competenze</i> siano state acquisite con l'esperienza e non durante una formazione classica.</p> <p>Le <b>altre procedure di qualificazione</b> esigono metodi di verifica particolari.</p>	Cf. art. 31 OFPr: „ <sup>1</sup> Sono considerate <b>altre procedure di qualificazione</b> le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le <i>qualifiche</i> richieste“.	<p><i>Qualifiche</i></p> <p><i>Procedure di qualificazione</i></p> <p><i>Riconoscimento di altre procedure di qualificazione</i></p>
<b>Apprendimento formale</b>	<p>„Apprendimento veicolato in un contesto organizzato e strutturato (in un istituto scolastico / di formazione o sul posto di lavoro) ed esplicitamente designato come tale (in termini di obiettivi, tempi o risorse). L'apprendimento <b>formale</b> è un atto <u>volontario</u> della persona che apprende; generalmente termina con una <i>certificazione</i>.“</p>	Trad. italiana da glossario CEDEFOP	<p><i>Apprendimento non formale</i></p> <p><i>Formazione</i></p> <p><i>Prestazioni di formazione</i></p> <p><i>Apprendimenti acquisiti</i></p>
<b>Apprendimento non formale</b>	<p>“Apprendimento integrato in attività programmate, non esplicitamente designate come attività d'apprendimento (in termini di obiettivi, tempi o risorse), ma che contemplano una parte importante di apprendimento. E' un atto <u>volontario</u> della persona che apprende e generalmente <u>non</u> termina con una <i>certificazione</i>.“</p> <p>La procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> mira essenzialmente alla valorizzazione degli <i>apprendimenti acquisiti</i> in modo <b>non formale</b>, rispettivamente informale, per giungere ad una <i>certificazione</i>.</p>	<p>Trad. italiana da glossario CEDEFOP</p> <p>La CEDEFOP definisce parimenti la nozione di „apprendimento informale“ inteso come non intenzionale, ovvero atto <u>non volontario</u> organizzato o strutturato, che emerge da attività della vita quotidiana , correlate per esempio al lavoro, di volontariato o meno, alla famiglia o al tempo libero.</p>	<p><i>Apprendimento informale</i></p> <p><i>Apprendimento formale</i></p> <p><i>Apprendimenti acquisiti</i></p>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Autovalutazione</b>	<p>Metodo di valutazione attraverso il quale la persona stima le proprie risorse e <i>competenze</i>. Generalmente questa stima è compiuta nell'ambito di un <i>bilancio delle competenze</i>.</p> <p>L'<b>autovalutazione</b> può essere effettuata con l'ausilio di un consulente e può essere integrata da una valutazione complementare da parte del consulente stesso.</p>	<p>Interviene alla <i>fase 2 „bilancio“</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>.</p> <p>La persona può valutare sia le proprie prestazioni in differenti ambiti di attività, sia i processi che hanno reso possibile queste prestazioni.</p> <p>In alcuni sistemi l'<b>autovalutazione</b> è designata dal concetto „riconoscimento personale“ (Valida). Altri sistemi (CH-Q) distinguono tra “stima personale” (visione generale) e „autodichiarazione“ (in riferimento a delle esigenze specifiche).</p>	Riconoscimento personale
<b>Bilancio</b>	<p>La <i>fase 2 „bilancio“</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce al <i>bilancio delle competenze</i>.</p>		<i>Fasi della procedura</i>
<b>Bilancio delle competenze</b>	<p>Procedimento che permette di riconoscere e analizzare le proprie <i>competenze</i> personali e professionali e le proprie motivazioni al fine di determinare un progetto professionale e/o un progetto di formazione.</p> <p>Al fine di poter convalidare gli <i>apprendimenti acquisiti</i> il candidato deve costituire un <i>dossier</i> completo di tutti gli elementi necessari.</p>	<p>Il <b>bilancio delle competenze</b> può essere realizzato in vari modi: individualmente, su Internet, con l'ausilio di apposite guide, oppure beneficiando di un accompagnamento in un <i>centro di bilancio di competenze</i>.</p>	<p><i>Portfolio</i> delle competenze</p> <p><i>Dossier</i></p>
<b>Campo di qualificazione*</b>	<p>I requisiti da soddisfare per il conseguimento di un <i>titolo</i> sono suddivisi in più <b>campi di qualificazione</b>, definiti nelle <i>prescrizioni in materia di formazione</i> o in altre basi legali nonché nei nuovi <i>profili di qualificazione</i> da elaborare per una determinata professione.</p>		<p>Campo parziale</p> <p>Campo parziale di competenze</p> <p>Materia</p>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Centro di bilancio delle competenze</b>	Organismo privato o pubblico che offre assistenza per la compilazione di un <i>bilancio delle competenze</i> e aiuta a raccogliere la documentazione necessaria.	Cf. art 4 al 2 OFPr: „I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la <i>convalida</i> di cui al capoverso 1.“	Servizio di consulenza
<b>Certificato degli apprendimenti acquisiti</b>	Documento ufficiale che indica i <i>campi di qualificazione</i> di cui il candidato ha già acquisito padronanza, ovvero per i quali ha raggiunto il livello di qualificazione richiesto e non deve più superare altri esami o apportare ulteriori <i>prove</i> .	Il <b>certificato degli apprendimenti acquisiti</b> è emesso dall' <i>organo di convalida</i> . Il documento è rilasciato alla <i>fase 4a „convalida“ (certificazione parziale)</i> della procedura.	Modulo
<b>Certificazione</b>	La <i>fase 4b „certificazione“</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce all'atto ufficiale che attesta che una persona possiede tutte le <i>competenze</i> necessarie per l'ottenimento di un <i>titolo</i> , secondo le <i>condizioni di riuscita</i> in vigore.  „La <b>certificazione</b> si conclude con il rilascio di un <i>attestato, titolo</i> o diploma da parte di un organismo accreditato.“	La <i>fase 4a „convalida“</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce alla <b>certificazione</b> parziale.  Trad. italiana da glossario CEDEFOP	<i>Fasi della procedura Convalida</i>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Competenza*</b>	Nell'ambito del presente glossario e della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> , indica l'attivazione e la combinazione delle risorse al fine di gestire con successo determinate situazioni, azioni e problemi.	<p>Il termine „<b>competenza</b>“ genera molteplici definizioni e classificazioni che si riferiscono a logiche e fondamenti teorici differenti.</p> <p>Nella formazione professionale di base si distinguono per esempio le forme di classificazione seguenti.</p> <p><u>Piano Quadro Maturità Professionale</u>: atteggiamenti (saper essere) conoscenze (saperi dichiarativi, saperi) capacità (saperi procedurali, saper fare)</p> <p><u>Manuale delle ordinanze - Fasi e passi per l'allestimento di un'ordinanza sulla formazione professionale di base</u>: Scopo della formazione professionale di base è la trasmissione di <b>competenze</b>: queste ultime permettono alla persona in formazione di far fronte a situazioni operative professionali e generali. Le <b>competenze</b> (dette anche <b>competenze operative</b>) attese da professionisti formati sono descritte nel piano di formazione sotto forma di obiettivi di formazione.</p> <p><u>Nuova Formazione Commerciale di base</u>: <b>competenze professionali</b> (saperi, saperi specifici o dichiarativi) <b>competenze metodologiche</b> (saper fare) <b>competenze personali e sociali</b> (saper essere)</p>	<p>Risorse</p> <p>Potenziale</p> <p>Sapere</p> <p>Saper fare</p> <p>Saper essere</p> <p>Competenze operative</p> <p>Competenze professionali</p> <p>Competenze metodologiche</p> <p>Competenze personali</p> <p>Competenze sociali</p> <p>Conoscenze</p> <p>Capacità</p> <p>Abilità</p> <p>Competenze di base</p> <p>Competenze chiave</p> <p>Competenze trasversali</p>
<b>Complementi di formazione</b>	<p>Percorso formativo volto a colmare le lacune rispetto al <i>profilo di qualificazione</i> mirato.</p> <p>I <b>complementi di formazione</b> possono consistere in corsi, moduli o altre esperienze professionali, che saranno valutate mediante una <i>procedura di qualificazione</i> adeguata.</p>		<p>Formazione complementare</p> <p>Formazione di recupero</p>



Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Condizioni di riuscita</b>	Indicazioni che regolamentano il livello minimo richiesto per un <i>campo di qualificazione</i> dato, così come il minimo globale richiesto per tutti i <i>campi di qualificazione</i> considerati per l'ottenimento di un <i>titolo</i> .	Art. 34, al 1 LFPr: „I criteri di <i>valutazione</i> utilizzati nelle <i>procedure di qualificazione</i> devono essere oggettivi e trasparenti e garantire pari opportunità.“  Le condizioni in base alle quali la persona viene valutata, nel quadro di una procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> devono essere definite e documentate. L' <i>organo</i> che giudica gli apprendimenti determina l'acquisizione o meno della padronanza in ogni <i>campo di qualificazione</i> .	Standard Livello di riuscita Livello minimo richiesto
<b>Convalida di prestazioni di formazione</b> <b>Convalida degli apprendimenti acquisiti</b>	La <i>fase</i> 4a „ <b>Convalida</b> “ della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce all' <i>organo di convalida</i> a proposito dei <i>campi di qualificazione</i> considerati acquisiti. La „ <b>convalida di prestazioni di formazione</b> già fornite “ è possibile solo per <i>campi di qualificazione</i> definiti nel <i>profilo di qualificazione</i> .  La <b>convalida</b> indica che la persona ha raggiunto il livello richiesto per il <i>titolo</i> mirato in un dato <i>campo di qualificazione</i> , senza la necessità di superare altri esami o apportare ulteriori <i>prove</i> . La <b>convalida</b> sfocia in un <i>certificato degli apprendimenti acquisiti</i> .	Art. 4 OFPr: <b>Convalida di prestazioni di formazione</b> già fornite:  1“La decisione sulla <b>convalida di prestazioni di formazione</b> già fornite spetta: a. all'autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale; b. agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione; c. agli organi competenti in caso di ammissione a <i>procedure di qualificazione</i> . “  Il <u>riconoscimento istituzionale</u> (terminologia utilizzata da Valida) può costituire un fine in sé, quando non è mirato un <i>titolo</i> professionale. Esso è attuato attraverso una procedura distinta dalla convalida.	Convalida delle <i>competenze</i> acquisite Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti / delle <i>competenze</i> acquisite Riconoscimento istituzionale <b>Equivalenza</b>
<b>Diploma</b>	Termine generico che designa il <i>titolo</i> conseguito al termine di una <i>procedura di qualificazione</i> .  a) formazione professionale di base (rilasciato dai Cantoni): certificato federale di formazione pratica, <b>attestato</b> federale di capacità, <b>attestato</b> federale di maturità professionale.  b) formazione professionale superiore: <b>attestato</b> professionale e diploma.		<b>Titolo</b> Attestato

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Dossier</b>	<p>Raccolta probante di dati, fatti e <i>prove</i> effettuata per un particolare profilo di esigenze (impiego, formazione, <i>validazione</i>, ecc.)</p> <p>Nell'ambito della <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>, il <b>dossier</b> offre una panoramica sul livello di padronanza delle esigenze del <i>profilo di qualificazione</i> relativo al <i>titolo</i> in questione.</p>	<p>Nella Svizzera francese il termine <b>dossier</b> è spesso utilizzato per designare il <b>dossier</b> generale, personale, comprendente tutti gli elementi del percorso di „bilancio-portfolio“, mentre il <b>dossier</b> mirato è costituito da elementi selezionati, in vista di un profilo di esigenze particolari. Nella guida nazionale di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>, col termine <b>dossier</b> si fa sempre riferimento ad un <b>dossier</b> mirato.</p>	Dossier mirato
<b>Equivalenza</b>	<p>Corrispondenza stabilita tra due <i>titoli</i> o parti di una formazione in riferimento ai rispettivi programmi di formazione.</p>	<p>Nel quadro delle procedure di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> un'<b>equivalenza</b> per un certo <i>campo di qualificazione</i> può essere stabilita prima della <i>fase 2 (bilancio)</i>. La persona è così dispensata dal fornire ulteriore <i>prova</i> delle <i>competenze</i> di riferimento, queste ultime essendo considerate acquisite.</p>	
<b>Informazione e consulenza</b>	<p>La <i>fase 1 „informazione e consulenza“</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce all'informazione generale e alla consulenza individuale.</p>	<p>Cf. art. 4 OFPr: <sup>2</sup> “I Cantoni provvedono a istituire <u>servizi di consulenza</u> incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. (...)”</p> <p><sup>3</sup> I <u>servizi di consulenza</u> collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.“</p>	<p><i>Fasi della procedura</i></p> <p>Servizio di consulenza</p> <p><i>Centro di bilancio delle competenze</i></p>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Fasi della procedura</b>	<p>Il quadro di riferimento nazionale della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> definisce 4 <b>fasi</b>, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fase 1:</b> <i>Informazione e consulenza</i></li> <li>• <b>Fase 2:</b> <i>Bilancio</i></li> <li>• <b>Fase 3:</b> <i>Valutazione</i></li> <li>• <b>Fase 4a:</b> <i>Convalida (certificazione parziale)</i></li> <li>• <b>Fase 4b:</b> <i>Certificazione</i></li> </ul>		<p><i>Informazione e consulenza</i></p> <p><i>Bilancio</i></p> <p><i>Valutazione</i></p> <p><i>Convalida</i></p> <p><i>Certificazione</i></p>
<b>Ordinanza sulla formazione professionale di base</b>	<p>Prescrizione che disciplina la formazione professionale di base per una professione o per un campo professionale, fondata sulla legislazione federale in materia è emanata dall'UFFT su richiesta di un'organizzazione del mondo del lavoro. Essa disciplina il contenuto e la durata della formazione, gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale pratica e della scuola professionale di base, l'ampiezza dei contenuti e le parti assunte dai luoghi di formazione nonché le <i>procedure di qualificazione, attestati</i>, certificati e <i>titoli</i>.</p>		<i>Prescrizioni in materia di formazione</i>
<b>Organo di convalida degli apprendimenti acquisiti</b>	<p>Organo ufficiale abilitato - in seguito alla <i>valutazione</i> degli <i>apprendimenti acquisiti</i> da una persona, da parte di un <i>perito</i> – a rilasciare un <i>certificato degli apprendimenti acquisiti</i> per i <i>campi di qualificazione</i> per i quali il livello richiesto è stato raggiunto.</p>	<p>Interviene alla <i>fase 4a „Convalida“</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>.</p>	<p>Istanza di convalida</p> <p>Commissione di convalida</p>
<b>Perito per la valutazione degli apprendimenti acquisiti</b>	<p>Persona che fa parte di un collegio di <b>periti</b> per gli esami classici nella professione considerata.</p> <p>Per poter intervenire nel quadro della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>, deve aver seguito una formazione che prepari alla specificità degli strumenti di <i>valutazione</i> utilizzati nelle procedure di <i>validazione</i>.</p>	<p>Un rapporto di valutazione è redatto dal <b>perito</b> per l'<i>organo di convalida</i>, che deve decidere quali <i>campi di qualificazione convalidare</i> in relazione ai requisiti prescritti per il <i>titolo</i> in questione.</p>	Esperto

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Portfolio delle competenze</b>	Documento che illustra il percorso della persona e il risultato del <i>bilancio delle competenze</i> .  Può essere utilizzato per le procedure di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> o i percorsi di sviluppo di carriera. Appartiene alla persona interessata, che ne è responsabile per l'aggiornamento.	Il termine <b>portfolio</b> è talvolta utilizzato per indicare il percorso che permette di arrivare al documento.	<i>Bilancio delle competenze</i>  Biografia <i>Dossier</i>
<b>Prescrizione in materia di formazione</b>	Termine generico che fa riferimento alle prescrizioni correlate alla formazione professionale, per esempio, un' <i>ordinanza sulla formazione professionale di base</i> , un regolamento d'esame o un piano quadro di studi riguardante una scuola superiore.		<i>Ordinanza sulla formazione professionale di base</i>  Prescrizioni
<b>Prestazioni di formazione</b>  <b>Apprendimenti acquisiti</b>	Insieme dei saperi e/o <i>competenze</i> risultanti da una formazione <i>formale</i> o <i>non formale</i> , o dall'esperienza.	Cf. art. 4 OFPr: Convalida di <b>prestazioni di formazione</b> già fornite  Nota: per agevolare la leggibilità del testo, all'interno del glossario il termine „prestazioni di formazione“ sarà sostituito col termine „ <b>apprendimenti acquisiti</b> “.	Apprendimenti <i>formali, non formali</i>  Competenze acquisite in modo <i>formale, non formale</i>  Acquisizioni dall'esperienza, non formalizzate
<b>Procedure di qualificazione</b>	„Procedure („esami“) volte ad accertare l'acquisizione delle <i>competenze</i> definite nelle <i>prescrizioni</i> o in altri testi legislativi in materia di formazione professionale.“		<i>Qualifiche</i>  <i>Altre procedure di qualificazione</i>  <i>Riconoscimento di altre procedure di qualificazione</i>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Profilo di qualificazione*</b>	<p>Documento che elenca tutti i requisiti per una professione in termini di <i>competenze</i> da convalidare, riunite in entità compatte e facilmente gestibili (<i>campi di qualificazione</i>). Il <b>profilo di qualificazione</b> si fonda sulle prescrizioni relative alla formazione corrispondente, o su altro tipo di base legale in uso. Il <b>profilo di qualificazione</b> è parte integrante delle nuove <i>ordinanze sulla formazione professionale di base</i>.</p> <p>Un <b>profilo di qualificazione</b> deve permettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al candidato di valutare la propria posizione in relazione a requisiti prescritti (<i>autovalutazione</i>),</li> <li>- ai <i>periti</i> di valutare e giudicare il raggiungimento del livello richiesto (<i>valutazione qualificante</i>).</li> </ul>		Profilo di qualificazione
<b>Prova</b>	Elementi giustificativi di varia natura: descrizione delle attività, diplomi, attestati, dichiarazioni, certificati di lavoro, diario di lavoro, realizzazioni personali, argomentazione orale, ecc. Permettono ai <i>periti</i> di pronunciarsi in merito alle <i>competenze</i> dichiarate.		<i>Dossier</i> Documenti giustificativi Strumenti di valutazione Colloquio di argomentazione
<b>Qualifica*</b>	<p>(a) <i>Attestazione</i> ufficiale (certificato, diploma, <i>titolo</i>) che riconosce ad un individuo d'aver seguito con successo un'azione d'insegnamento o di formazione o che ha raggiunto risultati soddisfacenti in un test, un esame o un'<i>altra procedura di qualificazione</i>.</p> <p>e/o</p> <p>(b) „Requisito prescritto per accedere a una professione e progredire all'interno di un contesto professionale.”</p>	<p>Il CEDEFOP propone due approcci: uno basato sulle attestazioni ufficiali (a) e l'altro sulle <i>competenze</i> (b) Nel contesto della <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> i due approcci sono utilizzati congiuntamente.</p> <p>Trad. italiana dal glossario CEDEFOP</p>	<i>Procedure di qualificazione</i> <i>Altre procedure di qualificazione</i> <i>Riconoscimento di altre procedure di qualificazione</i>

Parole chiave	Definizioni	Fonti e osservazioni	Termini collegati
<b>Riconoscimento di altre procedure di qualificazione</b>	<p>Compito della Confederazione volto ad assicurare la qualità e la comparabilità delle <i>altre procedure di qualificazione</i>.</p> <p>Sono stati fissati dei criteri provvisori per i casi in cui le <i>altre procedure di qualificazione</i> non siano regolamentate dalle <i>prescrizioni</i> concernenti la formazione.</p>	<p>Cf. art. 33 LFPr ed il documento „Criteri per il <b>riconoscimento</b> (provvisorio) da parte dell'UFFT di <b>altre procedure di qualificazione</b>“</p> <p><a href="http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00106/00404/00522/index.html?lang=it">http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00106/00404/00522/index.html?lang=it</a></p>	<p><i>Qualifiche</i></p> <p><i>Procedure di qualificazione</i></p> <p><i>Altre procedure di qualificazione</i></p>
<b>Titolo</b>	<p>I <b>titoli</b> della formazione professionale sono protetti. Solo chi ha concluso la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore ha diritto di avvalersi del <b>titolo</b> designato nelle relative <i>prescrizioni</i>.</p>		<p>Attestato</p> <p>Certificato</p> <p><i>Diploma</i></p>
<b>Validazione degli apprendimenti acquisiti</b>	<p><u>Procedura</u> mediante la quale un'istituzione, una scuola, un'autorità riconosce che i saperi e/o le <i>competenze</i> risultanti da una formazione <i>formale</i> o <i>non formale</i> o dall'esperienza hanno lo stesso valore di quelle sancite da un <i>titolo</i> di studio.</p>		<p>Convalida delle <i>competenze</i> acquisite</p>
<b>Valutazione</b>	<p>La <i>fase 3 „valutazione“</i> della procedura di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i> si riferisce alla <i>valutazione qualificante</i> da parte di <i>periti</i> della professione considerata.</p>		<p><i>Fasi della procedura</i></p> <p><i>Valutazione qualificante</i></p>
<b>Valutazione qualificante</b>	<p>Nel sistema di <i>validazione degli apprendimenti acquisiti</i>, valutazione compiuta da <i>periti</i> della professione considerata, consistente nel verificare le <i>prove</i> raccolte e nell'ottenere <i>prove</i> complementari relative al <i>profilo di qualificazione</i> del <i>titolo</i> mirato.</p> <p>Il risultato è precisato in un rapporto di valutazione.</p>	<p>Interviene alla <i>fase 3 „valutazione“</i> della <i>procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti</i>.</p> <p>Il concetto „riconoscimento istituzionale“ (Valida) si fonda su una <b>valutazione qualificante</b>, che può essere applicata a degli ambiti <i>qualificazione</i> senza che sia mirato l'ottenimento di un <i>titolo</i>.</p> <p>CH-Q distingue tra i concetti „stima da parte di terzi“ (senza carattere qualificante) e „valutazione da parte di terzi“ (procedura qualificante)</p>	<p><i>Valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esterna</li> <li>- sommativa</li> <li>- certificativa</li> </ul> <p>Riconoscimento istituzionale</p>

## 4.4 Programma per la formazione di periti

### Riassunto<sup>4</sup> del programma per la formazione di periti per le *altre procedure di qualificazione*, elaborato su mandato dell'UFFT.

Il programma si basa su un'analisi delle potenzialità e dei limiti dei periti d'esame attuali, che devono fungere da periti per le *altre procedure di qualificazione*. In Svizzera tedesca e romanda, si sono tenuti degli incontri con dei periti d'esame dei differenti settori. E' stato dimostrato che già oggi questi periti specializzati nella formazione professionale possiedono delle competenze centrali necessarie alla realizzazione delle altre procedure di qualificazione, che permettono loro di assumere nuovi compiti nel campo della valutazione dei dossier nelle strutture esistenti.

Il programma prevede una formazione per le *altre procedure di qualificazione* che possa essere utilizzata per tutti i campi professionali. Essa prevede una breve formazione con un periodo di lavoro individuale e un periodo di lavoro accompagnato. Articolato in fasi di input e di studio personale, i contenuti saranno trasmessi in una forma il più compatta possibile, vicina alla pratica e armonizzata con l'esperienza dei candidati.

Concretamente, la formazione di periti per le *altre procedure di qualificazione* comprende due giornate di lezioni frontali (14 lezioni) e due fasi di studio personale che richiedono in totale un investimento di circa 10 ore (a seconda delle conoscenze e delle esperienze dei partecipanti). Si raccomanda di costituire dei gruppi da 10 a 16 partecipanti al massimo al fine di permettere un lavoro approfondito. I costi e i tempi di formazione sono così adattati alle possibilità dei periti e dei loro organi responsabili.

I periti familiarizzano con i metodi e gli strumenti di validazione degli apprendimenti acquisiti lavorando, a mo' di esempio, alla redazione del loro dossier. Inoltre, nei due giorni di corso, i periti procederanno alla valutazione di un esempio di dossier (livello parziale) basandosi sullo studio di un caso. Così, per questo lavoro, la tappa seguente di messa in pratica sarà giudiziosamente preparata procedendo già durante il corso, a uno scambio strutturato delle esperienze tra i periti. Il programma di formazione potrà essere utilizzato sia nella formazione professionale di base che nella formazione professionale superiore. Gli adattamenti del programma in funzione ai differenti campi professionali potranno essere integrati nella formazione.

Come per i periti d'esame attuali, i periti per le altre procedure di qualificazione riceveranno un attestato per il settore d'esame e/o un attestato di partecipazione al corso dispensato dall'ente di formazione. Il programma di formazione può essere utilizzato per tutte le professioni e in tutti i Cantoni, fatte le dovute modifiche in base alle specificità locali e settoriali. Può essere ugualmente integrato nella formazione di base per i periti. Le condizioni in Svizzera romanda sono equivalenti a quelle in Svizzera tedesca.

Il programma si basa sull'idea che le strutture che organizzano *altre procedure di qualificazione* corrispondano a quelle delle procedure di qualificazione esistenti.

---

<sup>4</sup> Il rapporto completo è disponibile (in francese e tedesco) su Internet: <http://www.validacquis.ch/it/dokumente1.html>



Detto altrimenti, gli stessi organi responsabili e gli organizzatori degli esami classici si occupano della pianificazione e della realizzazione di *altre procedure di qualificazione*. Si auspicano nuove alleanze regionali (linguistiche) e nazionali e, in funzione della grandezza del Cantone e del numero di partecipanti, queste sono da ritenersi assolutamente opportune. La formazione di periti può essere offerta da istituti di formazione e di formazione continua in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro.



## 4.5 Illustrazione schematica della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti

